



COMUNE DI PISTOIA

**REGOLAMENTO
DELL'AVVOCATURA COMUNALE**

*(approvato con deliberazione della giunta comunale n. 342 del 19.12.2019
modificato con deliberazione della giunta comunale n. 136 del 30.04.2025)*

Indice generale

CAPO I- Disciplina del funzionamento ed organizzazione dello staff affari legali del comune di Pistoia.....	4
ART. 1 - Ambito di applicazione.....	4
ART. 2 - Principi di autonomia e indipendenza.....	4
ART. 3 - Funzioni.....	5
ART. 4 - Responsabile dell'avvocatura e assegnazione pratiche.....	6
ART. 5 - Rappresentanza in giudizio dell'ente.....	6
ART. 6 - Personale di supporto agli avvocati e dotazione strumentale.....	7
ART. 7 - Ricezione degli atti giudiziari.....	7
ART. 8 - Convenzione con altri enti.....	8
ART. 9 - Domiciliazioni.....	8
ART. 10 - Nomina dei periti.....	8
ART. 11 - Doveri di collaborazione.....	8
ART. 12 - Atti sottratti all'accesso.....	9
ART. 13 - Pratica forense.....	9
ART. 14 - Incompatibilità degli avvocati comunali.....	10
ART. 15 - Anticipazioni risorse finanziarie.....	10
ART. 16 - Tassa di iscrizione all'albo degli avvocati, polizza assicurativa, formazione e raccolte giuridiche.....	11
CAPO II- Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati del comune di Pistoia...	12
ART. 17 - Oggetto.....	12
ART. 18 - Oggetto del compenso.....	12
ART. 19 - Quantificazione dei compensi.....	12
ART. 20 - Criteri di ripartizione dei compensi.....	13
ART. 21 - Compensi in caso di costituzione congiunta con avvocati esterni.....	13
ART. 22 - Corresponsione dei compensi.....	14
ART. 23 - Liquidazione dei compensi.....	14
ART. 24 - Compensi per domiciliazione.....	14
ART. 25 - Rinvii.....	15
CAPO III- Disciplina dell'affidamento di incarichi esterni da parte dell'avvocatura comunale...	16
ART. 26 - Oggetto e ambito di applicazione.....	16
ART. 27 - Istituzione dell'albo degli avvocati patrocinatori del comune di Pistoia.....	16
ART. 28 - Requisiti per l'inserimento nell'albo.....	17
ART. 29 - Iscrizione nell'albo.....	18
ART. 30 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco.....	19
ART. 31 - Contratto.....	20
ART. 32 - Registro degli incarichi.....	21
ART. 33 - Cancellazione dall'albo.....	21
ART. 34 - Pubblicità.....	22
ART. 35 - Norme di rinvio.....	22
CAPO IV- Disciplina dell'attività pareristica dell'avvocatura comunale.....	23
ART. 36 - Ambito di applicazione.....	23
ART. 37 - Oggetto e forma del parere legale.....	23
ART. 38 - Caratteristiche della funzione consultiva.....	23
ART. 39 - Modalità di richiesta del parere legale.....	23
ART. 40 - Indipendenza dei soggetti che rilasciano il parere.....	24
ART. 41 - Termini.....	24
ART. 42 - Accesso ai pareri.....	24

ART. 43 - Riserva di ricorso all'ausilio di professionisti esterni.....	25
ART. 44 - Relazione annuale.....	25
ART. 45 - Interventi in consiglio comunale e commissioni consiliari.....	26
CAPO IV bis – Disciplina delle transazioni, mediazioni e negoziazioni assistite.....	27
Art. 45 bis - Transazioni giudiziali.....	27
Art. 45 ter - Transazioni extra giudiziali.....	27
CAPO V – Disposizioni finali.....	29
ART. 46 - Abrogazioni, rinvii e entrata in vigore.....	29

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

CAPO I- Disciplina del funzionamento ed organizzazione dello staff affari legali del comune di Pistoia

ART. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato al fine di disciplinare le attività, le funzioni e la gestione dei rapporti dell'avvocatura comunale del comune di Pistoia, denominata staff affari legali, come da struttura organizzativa e relative competenze.
2. L'avvocatura comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del comune di Pistoia, secondo le norme contenute nel presente regolamento e vi provvede attraverso:
 - attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente;
 - attività di consulenza legale.

ART. 2 - Principi di autonomia e indipendenza

1. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività degli avvocati è informata ai principi di piena autonomia ed indipendenza così come previsto dall'art. 23 della L. 247 del 31.12.2012 del nuovo ordinamento forense.
2. Gli avvocati comunali, collocati nella struttura dell'ente in posizione di staff affari legali, esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense con estraneità rispetto all'apparato amministrativo e burocratico e ad essi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa. I medesimi non possono essere soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento della loro attività professionale.
3. Gli avvocati rispondono unicamente al sindaco nell'adempimento del loro mandato professionale, pur corrispondendo direttamente con i dirigenti dei vari uffici per l'acquisizione delle notizie e dei documenti ed atti utili ai fini della esecuzione del mandato e della difesa dell'ente.
4. L'amministrazione comunale garantisce l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale esercitato.

5. Gli avvocati sono tenuti al rispetto delle norme di deontologia e condotta professionale, nonché di ogni altra disposizione dell'ordine professionale. Oltre a tali obblighi sono tenuti al rispetto delle norme di organizzazione dell'ente, del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, del codice disciplinare, delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché delle linee programmatiche alle quali raccordano la propria attività concorrendo in via strumentale al raggiungimento degli obiettivi. Sono, inoltre, tenuti al rispetto delle norme finanziarie e contabili inerenti l'ordinamento degli enti locali.

ART. 3 - Funzioni

1. L'avvocatura svolge le seguenti funzioni:
 - A. Contenziosa: esercita in via esclusiva la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'amministrazione sia nelle cause attive che passive, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria (ivi inclusi i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita) con esclusione dei procedimenti già riservati ad altri soggetti (ad es. in materia tributaria e/o sanzioni per violazione del codice della strada) per i quali è normativamente previsto che l'amministrazione possa stare in giudizio personalmente, tramite propri funzionari interni.

Dalla funzione contenziosa sono espressamente escluse quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo.
 - B. Consultiva: presta la propria consulenza senza limiti di materia agli organi istituzionali e amministrativi del comune per questioni di carattere giuridico di particolare complessità.
2. L'avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi.
3. Su richiesta del segretario generale ovvero dei singoli dirigenti, l'avvocatura:
 - può esaminare i progetti di regolamenti e capitolati redatti dagli uffici;
 - può predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'accordo con gli uffici interessati oppure esprimere pareri su transazioni predisposte da questi ultimi;
 - recupera i crediti dell'amministrazione, su richiesta dei singoli uffici che devono fornire adeguata documentazione.

ART. 4 - Responsabile dell'avvocatura e assegnazione pratiche

1. Il dirigente dello staff affari legali nomina, con proprio atto organizzativo, un responsabile dell'avvocatura tra gli avvocati ad essa assegnati. Il responsabile provvede ad assegnare le pratiche ai legali dell'ufficio in ragione delle competenze e conoscenze specifiche, delle specializzazioni professionali, dei carichi di lavoro, della cura già operata di precedenti in materia oltre che dei principi di parità di trattamento e delle norme di deontologia forense.
2. Il singolo legale è referente unico della pratica assegnata, anche ai fini della corresponsione dei compensi, disciplinata al successivo capo II. Laddove però la complessità della controversia, sia evidenziata preliminarmente che in corso di causa, necessiti, su indicazione dello stesso legale incaricato o su segnalazione del responsabile dell'avvocatura, l'apporto professionale di altro difensore interno, tale compartecipazione dovrà essere rendicontata e varrà anche ai fini della ripartizione dei compensi, qualora spettanti.
3. Al fine di assicurare con la massima funzionalità la rappresentanza processuale dell'ente in giudizio, il mandato alle liti per il singolo affare giudiziario viene rilasciato dal sindaco in forma congiunta e/o disgiunta al legale a cui è stato assegnato e al responsabile dell'avvocatura, i quali hanno il dovere di reciproca leale collaborazione nell'approntare la migliore difesa per l'ente. Il responsabile dell'avvocatura terrà conto delle attività di collaborazione e/o sostituzione processuale, laddove significative, svolte in ausilio del legale assegnatario della pratica, anche al fine di provvedere ad una diversa ripartizione dei compensi spettanti.

ART. 5 - Rappresentanza in giudizio dell'ente

1. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'amministrazione spetta, in via ordinaria, all'avvocatura.
2. Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
3. Gli avvocati interni ricevono procura alle liti dal sindaco; per i legali esterni la procura viene sottoscritta dal sindaco dopo il conferimento dell'incarico, previa determinazione dirigenziale di individuazione del legale incaricato, nel rispetto di quanto previsto e disciplinato al capo III del presente regolamento.
4. Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione comunale è articolato nel modo seguente:

- in caso di resistenza in giudizio l'avvocato, a seguito della ricezione dell'atto, esprime parere alla resistenza alla luce dell'istruttoria del servizio competente rispetto al procedimento da cui si è generato il contenzioso. La costituzione in giudizio è preceduta da determinazione dirigenziale di resistenza in giudizio.
 - in caso di azione giudiziaria da intraprendersi da parte del comune, il dirigente del servizio interessato propone l'azione all'avvocatura comunale, che rilascia il proprio parere legale in merito all'opportunità di agire e successiva determinazione dirigenziale di attivazione.
5. E' facoltà del sindaco attribuire il mandato ad uno o più legali esterni, sia in via esclusiva, sia unitamente ad un avvocato interno, in ragione della particolare complessità della controversia, della necessità di specifica abilitazione professionale, dell'eccessivo carico di lavoro dell'avvocatura comunale e comunque di ogni altra situazione congruamente motivata, che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'avvocatura interna. Tale affidamento di incarico ad un legale esterno all'ente avverrà secondo le modalità stabilite nel capo III del presente regolamento.

ART. 6 - Personale di supporto agli avvocati e dotazione strumentale

1. Lo staff affari legali è composto, oltre che dagli avvocati interni, anche da personale amministrativo di supporto ai medesimi, per lo svolgimento dell'attività non professionale.
2. Tale personale è gestito dal dirigente dello staff affari legali, il quale assicura direttamente e a mezzo del personale di supporto, piena collaborazione all'avvocatura, sia in ordine alla effettuazione delle mansioni proprie della stessa che in relazione all'approvvigionamento di mezzi necessari per il suo funzionamento.
3. La dotazione strumentale è assicurata in base alle capacità e disponibilità finanziaria dell'ente e deve in ogni caso rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività, al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'avvocatura.

ART. 7 - Ricezione degli atti giudiziari

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'amministrazione ed al suo legale rappresentante hanno l'obbligo di farne pervenire la copia all'avvocatura senza indugio e comunque non oltre 24 ore.

ART. 8 - Convenzione con altri enti

1. Il comune di Pistoia, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L. 244/2007, può costituire un ufficio unico avvocatura, in convenzione con altri comuni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.
2. Tale previsione deve avvenire nel pieno rispetto dell'art. 23 della legge sull'ordinamento forense, pertanto tale ufficio unico dovrà avere un sistema organizzativo unitario, sotto il profilo del personale amministrativo dedicato (distaccato dagli enti partecipanti), delle risorse strumentali assegnate, dei locali da adibire a sede, delle attività collaterali da svolgere ed osservando tutti gli altri presupposti previsti dalla legge forense.

ART. 9 - Domiciliazioni

1. Nell'ipotesi in cui la controversia giudiziale sia o debba essere radicata presso organi giudiziari situati in località diverse da Pistoia, al fine di ricevere tempestivamente le notifiche dei relativi atti giudiziari, il sindaco, su indicazione dell'avvocatura e previa determinazione dirigenziale di incarico, conferirà mandato di domiciliatario ad un avvocato esterno, scelto e remunerato in base ai criteri indicati nel capo III del presente regolamento.

ART. 10 - Nomina dei periti

1. Il comune provvede a pubblicizzare la creazione di un elenco aperto al quale possono iscriversi esperti in materie tecniche, interessati a ricevere la nomina come consulenti tecnici di parte.
2. La scelta del consulente avviene in via preferenziale all'interno dell'organico dell'amministrazione. Qualora non vi siano all'interno dell'ente professionalità adeguate, l'avvocatura può ricorrere ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità, da scegliersi fra coloro che hanno richiesto l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1. Per ogni incarico verranno richiesti preventivi a 3 esperti iscritti all'elenco, tra i quali avverrà la scelta sia sulla base del curriculum, che del preventivo presentato.
3. Una volta individuato, da parte dell'avvocatura comunale, il nominativo del consulente, il medesimo verrà incaricato per mezzo di determina dirigenziale che prevederà il relativo impegno di spesa, alla quale seguirà il decreto sindacale di incarico.

ART. 11 - Doveri di collaborazione

1. I singoli servizi e gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'avvocatura, entro i tempi dalla

stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardi ed inadempienze degli uffici comunali non potranno essere attribuiti all'avvocatura, né ad alcuno dei suoi componenti.

ART. 12 - Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L. 241/1990, in virtù del segreto professionale ed in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, anche al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'obbligo di accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto, secondo quanto meglio esplicitato al successivo art. 42 del presente regolamento;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
2. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 della L. 241/1990 sono sottratti all'accesso anche i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

ART. 13 - Pratica forense

1. Presso l'avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità e i tempi indicati espressamente nella legge che regola l'ordinamento forense.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione.
3. Il praticante non può avere pendenze giudiziarie o stragiudiziarie in cui sia controparte il comune di Pistoia.
4. Ai praticanti sarà riconosciuta, da parte dell'ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e di quanto previsto dalla normativa in materia, una somma mensile a titolo di rimborso spese. I praticanti sono coperti da polizza assicurativa per gli infortuni.
5. L'individuazione dei praticanti è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il

numero dei praticanti da reclutare ed i criteri di selezione da applicarsi in caso di istanze superiori ai posti disponibili.

6. L'individuazione dei praticanti è effettuata dal dirigente dello staff affari legali, di concerto con l'avvocatura.

ART. 14 - Incompatibilità degli avvocati comunali

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello stato, nonché quelle relative alla legge professionale.

Si richiama in particolare l'art. 5 comma 3 del suddetto D.P.R., per cui sono vietati:

- a) incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di privati;
- b) partecipazione a commissioni di collaudo;
- c) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
- d) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
- e) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri con finalità non di lucro;
- f) partecipazione a collegi sindacali o di revisori di conti, salvi i casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 584/1993, ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri con finalità non di lucro.

ART. 15 - Anticipazioni risorse finanziarie

1. L'avvocatura dispone di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d'istituto allo scopo di fronteggiare le spese indispensabili per assicurare il regolare esercizio dell'attività forense, quali l'iscrizione a ruolo delle cause, la costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato, le spese di mediazione obbligatoria, l'acquisto dei valori bollati, dei diritti di cancelleria e di ogni altro bene

strumentale e di tutte le altre piccole spese di gestione per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato, attraverso anticipazioni da effettuarsi da parte della cassa economale comunale.

ART. 16 - Tassa di iscrizione all'albo degli avvocati, polizza assicurativa, formazione e raccolte giuridiche

1. L'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo avvocati degli enti pubblici, nell'esclusivo interesse del comune di Pistoia, comporta il pagamento a cura dell'ente ovvero il rimborso da parte dello stesso, della tassa annuale di iscrizione dovuta dagli avvocati interni al proprio ordine di appartenenza.
2. Gli avvocati interni, iscritti nell'elenco speciale, sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell'ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti le responsabilità per colpa non grave.
3. Allo scopo di consentire all'avvocatura comunale di poter svolgere nel migliore dei modi i propri compiti, l'ente è tenuto a garantire agli avvocati dipendenti, in maniera gratuita per questi ultimi, la partecipazione a eventi di formazione per un numero di ore adeguato a maturare i crediti richiesti in base al codice deontologico. L'ente è tenuto inoltre a mettere a disposizione i mezzi finanziari necessari per acquistare raccolte giuridiche, dottrinali, giurisprudenziali, abbonamenti e riviste anche in via telematica. Il materiale rimane di esclusiva proprietà dell'ente, riconoscendo agli operatori dello staff affari legali solo il diritto di uso.

CAPO II- Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati del comune di Pistoia

ART. 17 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina i compensi professionali dovuti agli avvocati dipendenti del comune di Pistoia in applicazione dell'art. 9, D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014 e successive modifiche ed in conformità delle norme contrattuali e della L. 247/2012.

ART. 18 - Oggetto del compenso

1. Ai legali iscritti nell'elenco speciale degli avvocati di cui all'art. 15, comma 1, lett.b), L. 247/2012 che rappresentano ed assistono il comune di Pistoia dinanzi le giurisdizioni per le quali sono abilitati, a seguito di procura generale o speciale firmata dal legale rappresentante dell'ente locale, spettano i compensi professionali nei casi di:
 - esito favorevole del giudizio con la liquidazione giudiziale delle spese a carico della controparte soccombente, per la parte recuperata o iscritta nei ruoli esattoriali;
 - esito favorevole del giudizio con compensazione delle spese.

Per esito favorevole del giudizio si intendono:

- i provvedimenti giurisdizionali favorevoli al comune di Pistoia che pronunciano nel merito della controversia a prescindere dalla denominazione (sentenza definitiva o non definitiva, ordinanza, decreto, lodi ecc...) a cognizione piena, sommaria o cautelare emessi da un'autorità giudiziaria e da collegi arbitrali, inclusi i casi di transazione;
 - i provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito il contenzioso in favore al comune, come per esempio le pronunce di inammissibilità, irricevibilità del ricorso, improcedibilità, estinzione, ecc...
2. Il comma precedente è soggetto ad aggiornamento in base alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

ART. 19 - Quantificazione dei compensi

1. Nelle ipotesi di sentenza con condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati è quello determinato dal giudice ed incassato dal comune, con esclusione di una quota pari al 20% quali oneri generali del servizio.

2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con compensazione delle spese, è dovuto il compenso al legale incaricato della controversia nell'ambito della disponibilità garantita nell'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'avvocatura.
3. Il compenso è determinato tenendo conto del valore della controversia secondo gli scaglioni stabiliti dai decreti interministeriali (da ultimo D.M. 10 marzo 2014, n.55 e sue successive modificazioni), applicando una decurtazione del 40% ai valori di riferimento in essi indicati per le singole fasi di giudizio affrontate; lo stesso parametro si applica ai casi di mediazione e di negoziazione assistita con riferimento alla fase di conciliazione. Per le cause di valore indeterminato si applica il valore minimo.
4. Il compenso spettante per le transazioni, fermo restando quello per l'attività svolta precedentemente l'adozione dell'atto transattivo, è determinato nella misura del compenso liquidabile per la sola fase decisionale della lite ed indicato quale valore di riferimento, con esclusione di una quota pari al 20% quali oneri generali del servizio.

ART. 20 - Criteri di ripartizione dei compensi

1. I compensi vanno ripartiti in ragione dell'apporto individuale di ciascuno e quindi, prioritariamente, secondo il criterio di assegnazione della pratica.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento, qualora sia dimostrato che, nell'esercizio del mandato congiunto, altro avvocato interno abbia svolto un ruolo fattivo nella gestione della difesa dell'ente, di questo apporto sarà tenuto conto ai fini della ripartizione dei compensi.
3. Non è dovuto alcun compenso nel caso la sentenza, pur favorevole all'ente, abbia evidenziato inadeguatezza della difesa giudiziale che abbia comportato decadenze, preclusioni o effetti pregiudizievoli per il comune, e non sia conseguenza di indisponibilità di informazioni tempestivamente richieste e sollecitate ai competenti servizi del comune e non pervenute nei termini.

ART. 21 - Compensi in caso di costituzione congiunta con avvocati esterni

1. Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta, non viene riconosciuto ai legali interni alcun importo. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

ART. 22 - Corresponsione dei compensi

1. Il compenso rappresenta la retribuzione per l'attività professionale prestata in favore del comune di Pistoia ed è corrisposto a ciascun avvocato:
 - a) nei limiti del proprio trattamento economico complessivo in conformità dell'art. 9 del D.L. 90/2014;
 - b) nei limiti dello stanziamento in bilancio nel caso di giudizi con spese parzialmente o totalmente compensate.
2. Il rispetto del limite del trattamento economico complessivo annuale lordo (trattamento fondamentale ed accessorio) è verificato sommando le procuratorie per cause vinte e per cause compensate.
3. I compensi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi. Restano a carico dell'ente gli oneri relativi all'IRAP. All'atto della liquidazione il comune di Pistoia applica le ritenute previdenziali, fiscali ed assistenziali di legge.

ART. 23 - Liquidazione dei compensi

1. I compensi sono liquidati dal dirigente dello staff affari legali con propria determinazione e gravano sull'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'avvocatura.
2. In caso di mancata liquidazione nel provvedimento del giudice delle spese di lite, ai fini della liquidazione dei compensi lo staff affari legali presenta notula dettagliata, stilata secondo i criteri sopra indicati, vistata con dichiarazione di congruità dal responsabile dell'avvocatura ovvero, nel caso vi sia un solo avvocato assegnato allo staff e nel caso delle notule del responsabile dell'avvocatura, vistata dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Pistoia.
3. In caso di incarico svolto tra più avvocati, il responsabile dell'avvocatura indica la ripartizione del compenso secondo la partecipazione effettivamente prestata dai legali alla pratica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4.

ART. 24 - Compensi per domiciliazione

1. Nel caso in cui presso l'avvocatura del comune di Pistoia siano presenti domiciliazioni, i compensi dovuti all'ente sono commisurati in base al tariffario forense vigente.

ART. 25 - Rinvii

1. La correlazione tra compensi professionali percepiti in base alla presente disciplina e retribuzione di risultato, prevista dai contratti collettivi nazionali di entrambi i comparti, è disciplinata dalla contrattazione decentrata integrativa per i rispettivi livelli.

CAPO III- Disciplina dell'affidamento di incarichi esterni da parte dell'avvocatura comunale

ART. 26 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'ente a professionisti esterni all'amministrazione e le principali condizioni giuridiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal comune, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché le consulenze legali precontenziose.
3. Il presente capo trova, inoltre, applicazione per l'individuazione degli avvocati domiciliatari, qualora vi sia la necessità per l'amministrazione di eleggere domicilio in un foro differente da Pistoia.
4. Ai fini della difesa tecnica il comune di Pistoia si avvale, in via prioritaria, dei propri dipendenti abilitati alla professione di avvocato ed iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'albo degli avvocati.
5. E' consentito affidare incarichi professionali a legali esterni limitatamente per prestazioni ed attività per le quali l'avvocatura comunale (denominata staff affari legali) non è in grado di rappresentare l'ente in giudizio per la natura della materia o la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro.

ART. 27 - Istituzione dell'albo degli avvocati patrocinatori del comune di Pistoia

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al dirigente dello staff affari legali, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'albo è unico ed è suddiviso in distinte sezioni per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (magistrature amministrative:

compreso il tribunale superiore delle acque pubbliche -T.S.A.P.)

- Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE
 - Sezione C – CONTENZIOSO DEL LAVORO
 - Sezione D – CONTENZIOSO PENALE
 - Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO
 - Sezione F – DOMICILIAZIONI.
3. L'iscrizione nell'albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del dirigente dello staff affari legali, di avviso pubblico sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente.
 4. L'albo così formato sarà soggetto a revisione triennale e ad un aggiornamento, periodico, almeno annuale, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.
 5. L'iscrizione all'albo consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata, da effettuarsi a cura del dirigente dello staff affari legali, con ausilio del personale dallo stesso designato.
 6. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono iscritti nell'albo in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione all'albo non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
 7. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali, a titolo esemplificativo, quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

ART. 28 - Requisiti per l'inserimento nell'albo

1. Nell'albo possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;

- c) capacità' a contrarre con la P.A.;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'albo professionale degli avvocati da almeno **3 (tre)** anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno **1 (uno)** anno per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- f) non avere in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Pistoia, sia attualmente pendenti che chiuse negli ultimi 2 anni;
- g) assenza di conflitto di interesse in ordine all'esercizio della funzione di avvocato in nome e per conto del comune di Pistoia in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;
- h) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale

ART. 29 - Iscrizione nell'albo

1. L'iscrizione all'albo ha luogo, su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità' e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - autocertificazione, con le modalità' di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - iscrizione all'albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori e relativa data;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la P. A.;
 - non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - n. codice fiscale e n. partita IVA;

- curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'albo a cui si chiede l'iscrizione;
 - dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il comune di Pistoia o in conflitto con gli interessi del comune di Pistoia, per la durata del rapporto instaurato;
 - dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune di Pistoia si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e comunque al momento del conferimento dell'incarico.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

ART. 30 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. Gli incarichi di cui all'art. 26 del presente regolamento sono conferiti con mandato del sindaco, previa determinazione del dirigente dello staff affari legali circa la necessità dell'incarico esterno e l'individuazione del legale cui affidare l'incarico.
2. La scelta del professionista sarà effettuata a seconda della tipologia del contenzioso, previa procedura di valutazione del curriculum e dell'offerta economica, attingendo dall'albo almeno tre nominativi, nel rispetto dei seguenti principi:
 - specializzazioni ed esperienze;
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - casi di consequenzialità (ad es. gravame) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto o comunque questioni a questo connesse;

- rotazione tra i professionisti inseriti nell'albo;
 - assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense.
3. Per gli incarichi conferiti si procederà alla pubblicazione nella speciale sezione "amministrazione trasparente" del comune.
 4. E' sempre obbligo del dirigente dello staff affari legali, prima di affidare l'incarico, acquisire l'offerta economica proposta dal professionista e verificare la disponibilità economico-finanziaria dell'amministrazione. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione dell'incarico da parte del professionista proponente.
 5. Espletata la procedura, il dirigente dello staff affari legali procederà con propria determinazione a individuare il professionista designato da indicare al sindaco per il conferimento del mandato alle liti.
 6. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune di Pistoia per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dal comune medesimo, o che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o che abbiano un contenzioso in proprio con il comune.
 7. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

ART. 31 - Contratto

1. All'atto di conferimento del mandato, il professionista riceverà lettera di incarico con indicazione del presente contenuto in relazione alle attività da svolgersi senza ulteriori oneri per l'ente:
 - l'indicazione del valore della causa;
 - il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di spesa formulato e comunque con riferimento ai minimi tariffari di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegata al DM 55/2014 e ss e mm;
 - l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva ai fini della liquidazione del compenso, specificando le voci di tariffa professionale applicate;

- l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza all'atto di assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti di controparte e dei provvedimenti giudiziari;
 - l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.
2. È fatto salvo il dovere dei singoli servizi comunali competenti di fornire al professionista tutte le informazioni per la difesa in giudizio dell'ente.

ART. 32 - Registro degli incarichi

1. Il dirigente dello staff affari legali provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'albo, alla tenuta ed aggiornamento del registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali nel quale saranno indicati i seguenti dati :
- generalità del professionista;
 - oggetto sintetico dell'incarico;
 - estremi dell'atto di incarico;
 - importo del compenso preventivato e liquidazioni effettuate.

ART. 33 - Cancellazione dall'albo

1. Il dirigente dello staff affari legali dispone la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'albo professionisti nei confronti di coloro che:
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'albo;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - abbiano promosso giudizi avverso l'ente o assunto incarichi in conflitto di interessi con

l'ente;

- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

ART. 34 - Pubblicità

1. L'albo dei professionisti avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "amministrazione trasparente" in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

2. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'albo e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 35 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

CAPO IV- Disciplina dell'attività pareristica dell'avvocatura comunale

ART. 36 - Ambito di applicazione

1. Il presente capo si pone l'obiettivo di dettare agli operatori dei servizi, e sul fronte opposto all'avvocatura, oggi denominata staff affari legali, quale struttura chiamata a rendere la prestazione tramite la redazione del parere legale, gli standard qualitativi in termini di modalità di presentazione della richiesta e tempistica delle prestazioni, che dovrebbero andare a vantaggio dell'operatività del comune in termini di efficacia ed efficienza.

ART. 37 - Oggetto e forma del parere legale

1. Il parere legale è una consulenza scritta resa dall'avvocato comunale su questioni giuridiche poste alla sua attenzione, finalizzata ad orientare eventuali azioni dell'amministrazione, assumere o meno iniziative, rinunciare alle stesse.
2. Il parere viene rilasciato con le stesse modalità con cui è richiesto.

ART. 38 - Caratteristiche della funzione consultiva

1. Trattandosi di attività tecnico gestionale, l'avvocatura rilascia pareri legali su questioni di diritto ad essa sottoposte dai dirigenti dei servizi, funzionari titolari di incarico di elevata qualificazione e dal segretario generale. Il parere non può essere chiesto e rilasciato per sostituire o eludere un'attività amministrativa di competenza dei soggetti suindicati o di altri soggetti gerarchicamente sottoposti.
2. I pareri sono consultivi, facoltativi e non vincolanti per i destinatari. Qualora il parere sia inserito o richiamato nella premessa di un atto o provvedimento che, tuttavia, disponga in maniera diversa dalle conclusioni in esso formulate, delle ragioni di tale divergenza dovrà esser dato conto nel contesto dell'atto stesso.

ART. 39 - Modalità di richiesta del parere legale

1. La richiesta di parere legale, consistente nella formulazione di un quesito necessariamente da presentarsi in forma scritta, deve essere accompagnata da una dettagliata e motivata relazione sulle questioni sottoposte all'esame dell'avvocatura ivi compresa una sintetica esposizione degli elementi in fatto e in diritto delle motivazioni poste a base dell'atto e/o del comportamento assunto o da assumere dall'ufficio.
2. Se richiesti, i servizi interessati devono rimettere all'avvocatura tutti gli atti, i documenti e i

chiarimenti da questa ritenuti ulteriormente necessari per la compilazione del parere, nonché a fornire i supporti tecnici e professionali necessari per lo svolgimento della prestazione richiesta.

3. L'osservanza di quanto sopra è da considerarsi condizione per il rilascio del parere.

ART. 40 - Indipendenza dei soggetti che rilasciano il parere

1. Nell'esercizio delle funzioni di competenza, gli avvocati comunali svolgono la propria attività professionale con libertà, autonomia di giudizio ed indipendenza dall'apparato amministrativo, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa nel rispetto delle norme dettate dalla legge professionale, dal codice deontologico della professione forense, da altre disposizioni speciali comunque applicabili.
2. Il parere è reso dall'avvocato a ciò incaricato dal responsabile dell'avvocatura o da quest'ultimo in persona, esclusa sempre e comunque qualunque ingerenza o condizionamento di tipo gerarchico nella redazione del parere, di cui risponde il solo estensore.

ART. 41 - Termini

1. I pareri sono resi di regola nel termine medio di giorni 20 (venti) dalla richiesta e ricezione della documentazione, purché ciò sia compatibile con gli impegni connessi all'attività propriamente processuale in carico al servizio in quel particolare momento.
2. Dell'eventuale ritardo nella compilazione del parere deve essere data motivata comunicazione scritta al soggetto richiedente formulando una previsione dei tempi di evasione della pratica.
3. Qualora il parere sia richiesto in via di urgenza, esso è reso nei tempi tecnici più brevi possibili e comunque nel termine medio di giorni 10 (dieci); della manifestata urgenza risponde il richiedente.

ART. 42 - Accesso ai pareri

1. I pareri legali non costituiscono atti o provvedimenti amministrativi e pertanto sono sottratti dall'accesso di cui alla L. 241/1990, a meno che non siano richiamati espressamente in un atto o provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento. La richiesta di accesso in tal caso è indirizzata al servizio che ha adottato l'atto o il provvedimento conclusivo, che evade la richiesta.

2. E' fatto salvo il diritto di accesso dei consiglieri comunali da esercitare nelle forme e nei modi previsti da atti regolamentari del comune, funzionale all'espletamento del mandato. Salvo che non ricorra l'eccezione di cui al comma 1, i consiglieri sono comunque tenuti al segreto d'ufficio.
3. E' comunque differito l'accesso ai consiglieri, quando i pareri sono resi in relazione ad una lite potenziale o in atto; in tale ipotesi è differito l'accesso anche all'eventuale corrispondenza intercorsa, sia interna che esterna; il differimento cessa con la definizione della lite e comunque con il venir meno della potenzialità della lite.
4. L'accesso ai pareri legali da parte dei consiglieri comunali è di competenza dello staff affari legali; la richiesta di accesso deve essere precisa e puntuale, escluse richieste generiche o generalizzate e comunque tali da comportare un'attività di ricerca ed elaborazione di dati, pregiudizievole al buon andamento del servizio.

ART. 43 - Riserva di ricorso all'ausilio di professionisti esterni

1. Per la redazione del parere potrà essere dato incarico, con specifico decreto del sindaco, a legali esterni di comprovata pluriennale esperienza nella materia di che trattasi, con richiesta di compenso proporzionato all'importanza dell'opera richiesta e comunque non esorbitante quanto previsto dal DM 55/2014.
2. L'incarico di cui al comma 1 potrà essere dato nei seguenti casi:
 - questioni di particolare complessità;
 - necessità di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio;
 - quando gli avvocati interni non intendano accettare incarichi che sappiano di non poter svolgere con adeguata competenza conformemente a quanto previsto dal codice deontologico forense;
 - interesse privato dell'avvocato comunale, anche potenziale, sull'oggetto del parere;
 - conflitto di interesse;
 - altre situazioni di carattere eccezionale debitamente motivate.

ART. 44 - Relazione annuale

1. Il responsabile dell'avvocatura provvede, entro il 28 febbraio di ogni anno, ad inviare al sindaco una relazione sull'attività dello staff affari legali dell'anno precedente, con particolare riferimento all'andamento del contenzioso e alla pareristica resa ai servizi

dell'ente.

ART. 45 - Interventi in consiglio comunale e commissioni consiliari

1. Gli avvocati comunali, qualora siano invitati alle riunioni del consiglio comunale o delle sue commissioni consiliari, ai sensi delle vigenti norme regolamentari, devono partecipare alle stesse oltre che per chiarire lo stato del contenzioso in cui è parte il comune di Pistoia, per illustrare i pareri legali resi e richiamati nelle proposte dirigenziali di deliberazione consiliare.

CAPO IV bis – Disciplina delle transazioni, mediazioni e negoziazioni assistite

Art. 45 bis - Transazioni giudiziali

1. Nel caso di transazioni che emergano da contenziosi giudiziali l'avvocatura, senza ritardo informa il sindaco, il segretario generale ed il servizio di riferimento.
2. L'avvocatura, ai fini dell'elaborazione di un parere in ordine alla transazione, richiede al servizio di riferimento una valutazione scritta sugli aspetti tecnici e sulla convenienza economica della proposta transattiva ed al servizio finanziario la garanzia scritta dell'adeguata copertura contabile.
3. Dopo l'acquisizione delle valutazioni di cui al comma 2, l'avvocato al quale è stato conferito il mandato giudiziale si esprime formalmente sulla transazione, con particolare riferimento ai profili di natura giuridica e nel caso in cui la valutazione complessiva comporti l'opportunità di addivenire alla transazione provvede a sottoscrivere l'accordo transattivo, avendone mandato in procura o previo apposito mandato in procura.
4. Sono escluse dalla disciplina di cui al presente articolo i procedimenti di conciliazione inerenti i giudizi di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i. nei quali l'ente è rappresentato dal dirigente dell'ufficio tributi ai sensi dell'art. 11, comma 3 del medesimo decreto.

Art. 45 ter - Transazioni extra giudiziali

1. Nel caso di mediazioni e negoziazioni assistite o in fase di risoluzione di controversie anche solo potenziali, quando emerga una proposta transattiva l'avvocatura, senza ritardo, informa il sindaco, il segretario generale ed il servizio di riferimento.
2. Il dirigente del servizio di riferimento, dopo aver acquisito ogni utile informazione e previo parere favorevole, scritto e motivato, dell'avvocatura, adotta una determinazione che approva il testo dell'accordo transattivo.
3. Qualora la transazione extragiudiziale emerga al di fuori di una procedura nella quale è coinvolta l'avvocatura, il dirigente del servizio di riferimento informa senza ritardo il sindaco, il segretario generale e l'avvocatura e, dopo aver acquisito ogni utile informazione e previo parere favorevole, scritto e motivato, dell'avvocatura, adotta una determinazione che approva il testo dell'accordo transattivo.
4. Nei casi di inviti alla mediazione o negoziazione o di esperimenti di tentativi di mediazione o negoziazione ove l'amministrazione è parte attivata o parte attivante, alle fasi nelle quali è

necessaria la presenza della parte presenza il dirigente del servizio coinvolto, previo mandato del sindaco e con l'assistenza dell'avvocatura.

5. In entrambe le ipotesi di cui ai commi precedenti, l'accordo transattivo viene sottoscritto dal dirigente del servizio di riferimento.

CAPO V – Disposizioni finali

ART. 46 - Abrogazioni, rinvii e entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce la disciplina precedente in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto nel regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nella delibera di approvazione.